

MASSIMA

Tribunale sez. II - Roma, 06/03/2024, n. 3552

La richiesta di risarcimento per danni derivanti dall'inazione climatica nei confronti dello Stato italiano comporterebbe un controllo sulle decisioni politiche e legislative

Sulla domanda promossa nei confronti dello Stato italiano per il risarcimento in forma specifica dei danni derivanti da inazione climatica vi è difetto assoluto di giurisdizione, poiché essa comporta un sindacato sulle modalità di esercizio delle potestà statali previste dalla Costituzione, non potendosi ritenere sussistente in capo allo Stato una obbligazione di natura civile coercibile da parte del singolo di ridurre le emissioni, con ciò annullando provvedimenti anche normativi che costituiscono attuazione delle scelte politiche del legislatore e del governo, in violazione del principio cardine per l'ordinamento rappresentato dal principio della separazione dei poteri.

Fonte:

Responsabilita' Civile e Previdenza 2024, 4, 1271